



TRIBUNALE DI UDINE

SEZIONE CIVILE – VOLONTARIA GIURISDIZIONE

**RICORSO EX ART. 19 CCII PER LA CONFERMA DELLE MISURE PROTETTIVE RICHIESTE AI
SENSI DELL'ART. 18 CCII E PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

MORGANTE S.r.l. (c.f. e p.iva: 00050970318) con sede in 33038 San Daniele del Friuli (UD), Via Aonedis 3, iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine, REA UD-282830, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* Sig. **Alberto Morgante**, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea Franchin (c.f.: FRNNDR66S03L407I) e dall'Avv. Enrico Piazza (c.f.: PZZNRC80B12C957O) entrambi del Foro di Treviso, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: andreafranchin@pec.ordineavvocatitreviso.it ed enicopiazza@pec.ordineavvocatitreviso.it con domicilio eletto presso le persone e lo studio dei medesimi sito in Treviso (TV), Vicolo San Gregorio 10/A, giusta procura alle liti più sopra richiamata e riportata su foglio separato da intendersi *ex lege* materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suddetto indirizzo P.E.C..

PREMESSO CHE

- (a) Morgante S.r.l. (c.f. e p.iva: 00050970318), con sede in San Daniele del Friuli (UD), Via Aonedis 3 (di seguito "**Morgante**" o la "**Società**"), è una storica società operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti di salumeria di alta qualità, con particolare riferimento al Prosciutto di San Daniele DOP. Costituita il 2 maggio 1957, la Società è titolare del marchio storico «Morgante» riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel 2023 ed è iscritta nel relativo Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale (All. 1 – Visura Camerale Storica Morgante S.r.l.).
- (b) La Società opera attraverso due stabilimenti produttivi: il sito principale di San Daniele del Friuli, dove il peculiare microclima generato dalla convergenza dell'aria alpina con la brezza adriatica lungo la valle del Tagliamento consente la stagionatura tradizionale del Prosciutto di San Daniele DOP, e lo stabilimento di Romans d'Isonzo, attrezzato per la produzione di

prosciutti cotti, specialità affumicate e salumi confezionati. La Società, con un organico di circa 96 dipendenti, un volume di ricavi storicamente compreso tra Euro 28 e 36 milioni e una gamma che comprende prodotti DOP, IGP e di salumeria tradizionale, rappresenta un polo produttivo di rilievo nel panorama agroalimentare del Friuli Venezia Giulia.

- (c) La Società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato in data 2 dicembre 2025, con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. Il capitale sociale, interamente deliberato, sottoscritto e versato, ammonta ad Euro 7.020.000. La revisione legale dei conti è affidata alla società BDO Italia S.p.A., nominata con atto del 29 novembre 2024.
- (d) Per le ragioni che infra si andranno più diffusamente a descrivere, la Società si trova in stato di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito il "CCII"), come da ultimo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. "Terzo Correttivo"), intendendosi per "crisi" lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L'origine della crisi può essere ricondotta alla convergenza dei seguenti fattori:
- (i) il rialzo dei costi di approvvigionamento delle materie prime, non integralmente trasferibile sui prezzi di vendita alla grande distribuzione organizzata, con conseguente contrazione dei ricavi del 22,8% nel triennio 2023-2025 (da Euro 36,2 milioni a Euro 28,0 milioni);
 - (ii) la cessazione di rapporti commerciali significativi;
 - (iii) l'ampiezza della gamma produttiva e la struttura dei costi operativi che hanno limitato la capacità della Società di assorbire la contrazione dei ricavi;
 - (iv) allineamento nei criteri di valutazione delle rimanenze nel bilancio 2025, con un effetto negativo a conto economico di Euro 5,2 milioni che ha contribuito alla perdita di esercizio di Euro 5.136.42.
- (e) La situazione complessiva della Società, derivante dalle cause sopra sintetizzate, ha determinato un progressivo deterioramento dei rapporti con il ceto creditorio. Si segnala, in particolare:
- (i) la dilatazione dello scaduto verso i fornitori;
 - (ii) il deterioramento dei rapporti bancari, con esposizioni complessivamente pari ad Euro 22,0 milioni al 31 dicembre 2025, di cui la parte preponderante assistita da garanzie SACE, MCC e FRIE, e significative linee di credito autoliquidanti la cui

revoca o riduzione determinerebbe l'impossibilità per la Società di sostenere il fabbisogno operativo di circolante.

- (f) Al fine di far fronte alla descritta situazione di crisi, in data 31 marzo 2026, Morgante ha depositato, tramite la piattaforma unica telematica creata dal Ministero della Giustizia, l'istanza di avvio di una procedura di Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa ("**Procedura**" o "**CNC**") *ex artt.* 12 e ss. del CCII, con la quale ha richiesto *ex art.* 17 CCII la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori (All. 2 – Copia del protocollo di invio della domanda di CNC e comunicazioni PEC della CCIAA attestanti il deposito dell'istanza *ex art.* 12 CCII).
- (g) La Società ha richiesto, unitamente all'Istanza, la concessione *erga omnes* delle misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CCII (*cf.* All. 2).
- (h) In data 1° aprile 2026 la competente commissione della Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha provveduto a nominare quale esperto indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 CCII, ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, CCII, il **Dott. Maurizio Variola** ("**Esperto**") (All. 3 – Comunicazione di nomina dell'Esperto), il quale in data 3 aprile 2026 ha formalmente accettato l'incarico conferitogli (All. 4 – Comunicazione di accettazione dell'Esperto).
- (i) L'istanza *ex art.* 12 del CCII, l'accettazione dell'Esperto e la richiesta di concessione di misure protettive *ex art.* 18, comma 1, del CCII sono state assunte a protocollo dalla CCIAA di Pordenone-Udine e pubblicate presso il Registro delle Imprese in data 7 aprile 2026, con effetto dalla medesima data ai sensi dell'art. 18, comma 1, ultimo periodo, CCII (*cf.* All. 1 *sub* Sez. 4 "*Codice della Crisi, procedure concorsuali, altri procedimenti?*").
- (j) Al fine di ottenere la conferma delle misure richieste e la concessione di specifiche misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCII, si deposita, come previsto dalla legge, il presente ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'Esperto, per illustrare la sussistenza di tutti i presupposti per l'accoglimento delle medesime. Stante la stretta strumentalità e connessione del presente procedimento con quello di apertura della composizione negoziata della crisi avviato dalla Società con la richiesta della nomina dell'Esperto, nel presente ricorso verranno, ove necessario, aggiornati ed integrati i contenuti dell'Istanza e, successivamente, saranno illustrate le ragioni che militano a favore della richiesta di concessione delle misure protettive e cautelari del patrimonio della Morgante S.r.l. e dei beni e diritti con cui la stessa esercita l'attività d'impresa.

Tutto ciò premesso, **Morgante S.r.l.**, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

ESPONE

quanto segue.

Sommario

1. L'ATTIVITÀ SVOLTA, LA GOVERNANCE E L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA	4
2. LE CAUSE DELLA CRISI	5
3. SULLE LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO E DELLA PROPOSTA DI RIPAGAMENTO DEI CREDITORI.....	6
3.1 <i>Le linee guida del Piano di Risanamento</i>	7
3.2 <i>Le prospettive di soddisfacimento dei creditori</i>	8
4. SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX ARTT. 12, 19 E 27 CCII PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO	9
5. SUL MERITO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI	10
5.1 <i>Quadro normativo di riferimento</i>	10
5.2 <i>La richiesta di conferma delle misure protettive erga omnes in conformità all'art. 18, commi 1, 3, 4 e 5 CCII</i>	15
5.3 <i>La richiesta di emissione di misure cautelari atipiche</i>	19
5.4 <i>Richiesta di inibitoria della facoltà di sospensione dei contratti pendenti ex art. 18, comma 5, secondo periodo, del CCII</i>	26
5.5 <i>Urgenza e durata delle misure protettive e cautelari</i>	27
5.6 <i>Il periculum in mora: l'irreparabile danno in ragione dell'attività svolta</i>	28
6. SULLA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO	29

1. L'ATTIVITÀ SVOLTA, LA GOVERNANCE E L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Morgante S.r.l. è una storica società a responsabilità limitata operante nel settore della produzione, stagionatura e commercializzazione di prodotti di salumeria di alta qualità. Costituita il 2 maggio 1957, nel corso della propria storia ha attraversato significative operazioni straordinarie: nel 2012 ha incorporato per fusione Morgante S.p.A. (già Salumificio F.lli Morgante S.r.l., poi Prosciuttificio Morgante S.p.A.), nel 2015 si è trasformata da S.p.A. in S.r.l. con delibera assembleare del 4 novembre 2015 e nel 2017 ha incorporato Salsamentaria Olvino Morgante S.r.l. (società dedicata alla vendita diretta), consolidando in un unico soggetto giuridico l'intera attività produttiva e commerciale della famiglia Morgante.

La Società opera attraverso due stabilimenti produttivi: il sito principale di San Daniele del Friuli, dotato di celle di stagionatura con capacità complessiva per oltre 200.000 prosciutti crudi, nonché di linee di disosso, affettamento e confezionamento in atmosfera modificata, e lo stabilimento di Romans d'Isonzo (GO), attrezzato con linee di produzione per prosciutti cotti, specialità affumicate e salumi confezionati. L'identità dell'impresa è inscindibilmente legata al territorio di San Daniele del Friuli (UD), dove il peculiare microclima generato dalla convergenza dell'aria alpina

con la brezza adriatica lungo la valle del Tagliamento costituisce un *unicum* non replicabile altrove e rappresenta il fondamento stesso del disciplinare DOP del Prosciutto di San Daniele.

Il capitale sociale, interamente deliberato, sottoscritto e versato, ammonta ad Euro 7.020.000,00 e detenuto in piena proprietà, nella caratura del 50% pari ad Euro 3.510.000,00 da ciascuno dei due soci Alberto Morgante e Franco Morgante. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato in data 2 dicembre 2025 con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. La revisione legale dei conti è affidata alla società BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, nominata con atto del 29 novembre 2024 con durata fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

La Società occupa circa 96 dipendenti, distribuiti tra le funzioni produttive, commerciali, amministrative e logistiche, suddivisi tra le sedi di San Daniele del Friuli e Romans d'Isonzo. L'organizzazione interna è strutturata attorno alla Direzione Generale (Alberto Morgante), alla Direzione Amministrativa, alla Direzione Commerciale, alla Direzione Acquisti, alla Direzione Export, Brand & Marketing e alla Direzione Tecnica e Operativa.

La Società ha presso la sede di San Daniele del Friuli (UD) il proprio "principale centro di interessi", anche ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. m*), del CCII, nella definizione di *centre of main interest* introdotta dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015. In proposito, l'art. 3, paragrafo 1, secondo periodo, del Regolamento (UE) 2015/848 prevede che operi una presunzione in forza della quale detto centro degli interessi principali si identifichi, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede legale, nel caso di specie San Daniele del Friuli (UD), nel circondario del Tribunale di Udine.

2. LE CAUSE DELLA CRISI

Morgante si trova attualmente in una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario risultante dalla convergenza di fattori esogeni e di condizioni strutturali interne, la cui interazione si è manifestata con particolare intensità nel triennio 2023-2025.

Sul versante esogeno, il rialzo dei costi di approvvigionamento delle materie prime – in primo luogo le cosce suine fresche, il cui prezzo è stato influenzato sia dalla spirale inflattiva post-pandemica sia dalle tensioni geopolitiche – ha reso necessaria una revisione dei listini di vendita che non è stata integralmente recepita dalla grande distribuzione organizzata. La GDO, forte del proprio potere negoziale, ha reagito con una contrazione dei volumi ordinati, determinando una riduzione dei ricavi del 22,8% nel triennio (da Euro 36,2 milioni nel 2023 a Euro 28,0 milioni nel 2025). A tale dinamica si è aggiunta la cessazione di rapporti commerciali significativi, che ha determinato un'ulteriore perdita di fatturato.

Sul versante interno, l'ampiezza della gamma produttiva (131 referenze attive nello stabilimento di Romans e 90 referenze attive nello stabilimento di San Daniele, molte delle quali a basso volume),

la struttura dei costi fissi – segnatamente il costo del personale pari a Euro 4,8 milioni e i costi per servizi pari a Euro 5,2 milioni, la cui comprimibilità nel breve periodo è limitata – e il livello di indebitamento finanziario hanno limitato la capacità della Società di assorbire la contrazione dei ricavi, determinando un progressivo deterioramento della marginalità operativa.

L'effetto generale della perdita di volumi, contrazione dei margini e necessario allineamento nella valutazione delle rimanenze nel bilancio 2025 ha comportato un effetto negativo a conto economico di Euro 5,2 milioni, contribuendo alla perdita di esercizio di Euro 5.136.422 e alla riduzione del Patrimonio Netto a Euro 12,04 milioni, con un rapporto Debiti su Patrimonio Netto pari a 3,22. I soci hanno sostenuto la Società mediante versamenti e successive rinunce a crediti per complessivi Euro 3,4 milioni nel corso del 2024 e 2025, oltre a ulteriori Euro 1.125.000 versati a titolo di finanziamento soci (di cui Euro 900.000 nel corso del 2025 ed Euro 225.000 nel gennaio 2026).

In estrema sintesi, le cause della crisi d'impresa possono riassumersi come segue:

- (i) contrazione dei ricavi per effetto dell'incapacità di trasferire integralmente sui prezzi di vendita l'aumento dei costi delle materie prime;
- (ii) rigidità della struttura dei costi operativi a fronte della contrazione dei volumi;
- (iii) cessazione di rapporti commerciali significativi;
- (iv) effetti della valutazione delle rimanenze per tenere conto dell'andamento del mercato.

La natura e la portata dello squilibrio richiedono un intervento che agisca contestualmente sul piano industriale e su quello finanziario.

3. SULLE LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI PIANO DI RISANAMENTO E DELLA PROPOSTA DI RIPAGAMENTO DEI CREDITORI

L'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, disciplinato dagli artt. 12 e ss. del CCII, è finalizzato a creare un "ambiente negoziale" che consenta al debitore-imprenditore, con il supporto dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 13 CCII, di negoziare con i propri creditori i termini di una possibile soluzione del proprio stato di crisi, da implementarsi poi attraverso uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dall'art. 2, comma 1, lett. m-bis), del CCII. Proprio per tale ragione, per l'accesso alla CNC non è necessario che l'imprenditore abbia già definito il proprio "percorso di uscita": ciò che si richiede è che l'imprenditore dia conto del proprio stato di salute e depositi il progetto di piano di risanamento di cui all'art. 17, comma 3, lett. b) del CCII.

La Società ha pertanto fondato la Procedura su precise linee guida che caratterizzano la struttura del progetto di piano di risanamento ("**Piano**") e della manovra finanziaria da sottoporre ai propri creditori.

3.1 Le linee guida del Piano di Risanamento

In particolare, il Piano depositato si fonda sulle seguenti direttrici strategiche:

- (i) **Individuazione di un *Chief Restructuring Officer*.** Nell'ambito della manovra di risanamento, la Società ha proceduto ad individuare un soggetto, quale consulente esterno con funzioni di *Chief Restructuring Officer* (CRO), il Dott. Daniele Ambroset, professionista con consolidate esperienze maturate in contesti aziendali che hanno positivamente affrontato operazioni di ristrutturazione, anche mediante il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi, e con specifiche competenze nel settore alimentare. Il CRO è incaricato di: analizzare, di concerto con la Società e i professionisti incaricati, la situazione economico-finanziaria della Società al fine di individuare la manovra finanziaria maggiormente idonea al soddisfacimento dell'intero ceto creditorio; concorrere a revisionare, impostandone la concreta attuazione, il piano industriale 2026-2029 secondo le direttrici della sostenibilità finanziaria, del mantenimento degli obiettivi di business e della definizione delle linee strategiche funzionali al riequilibrio; monitorare, insieme alla Società e al suo amministratore, l'attuazione delle misure di risanamento verificando il rispetto dei target previsti.
- (ii) **Razionalizzazione industriale e analisi della marginalità.** Il Piano prevede una significativa razionalizzazione della gamma produttiva, con la riduzione delle referenze attive da 131 a 88 nello stabilimento di Romans, la dismissione selettiva delle linee a bassa marginalità e la concentrazione delle risorse produttive sulle referenze premium a più elevata redditività (Prosciutto di San Daniele DOP, prosciutto cotto di alta gamma, specialità affumicate), con chiusura del reparto wurstel entro il primo semestre 2026, accentramento dell'affettamento a San Daniele ed espansione della produzione di prosciutto cotto da 350-400 a 1.000 tonnellate/anno. Tale intervento, supportato da investimenti per complessivi Euro 600.000,00 consente di ottimizzare i costi di produzione, ridurre la complessità gestionale e recuperare marginalità operativa.
- (iii) **Riduzione dei costi e riorganizzazione.** La Società attuerà un'attenta revisione dei costi fissi e della struttura organizzativa, includendo la riduzione dei costi operativi non essenziali, la razionalizzazione delle risorse umane con riduzione dell'organico da n. 96 a n. 62 dipendenti nell'arco di piano e l'ottimizzazione dei processi produttivi e logistici.
- (iv) **Definizione di un accordo interbancario.** Per garantire la stabilità finanziaria nel periodo di implementazione del Piano, la Società avvierà trattative con gli istituti bancari – nel rispetto dei doveri di partecipazione attiva e informata gravanti sulle banche ai sensi dell'art. 16, comma 5, e dell'art. 4 del CCII – per addivenire alla sottoscrizione di un accordo che preveda: il mantenimento dell'operatività sugli affidamenti e le linee a breve termine nelle diverse forme tecniche attualmente esistenti, in conformità al principio di cui all'art. 16, comma 5, CCII

secondo cui la notizia dell'accesso alla CNC e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito; un accordo di *stand still* in relazione al rimborso delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine; la rinegoziazione dell'indebitamento consolidato con allungamento dei piani di ammortamento. L'indebitamento bancario complessivo ammonta ad Euro 22,0 milioni al 31 dicembre 2025, articolato in 16 linee di mutuo facenti capo a otto istituti di credito per circa 12.8 milioni (Banca Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Credifriuli, BPER Banca, Banca di Cividale, Banca 360, Banca di Asti e Banca IFIS per le operazioni di factoring) oltre ad esposizioni a breve termine per circa 9.2 milioni.

- (v) **Definizione di accordi con i fornitori.** Per garantire la continuità operativa e riequilibrare la gestione finanziaria, la Società definirà accordi con i fornitori basati su accordi transattivi e/o *pactum de minus petendo*, rientro progressivo dello scaduto secondo una pianificazione condivisa con le diverse categorie di fornitori (strategici e non strategici) e definizione di un piano di pagamento in un arco temporale coerente con il Piano.
- (vi) **Pagamento dei debiti correnti.** La Società si impegna a garantire la continuità del regolare pagamento delle passività correnti relative al personale dipendente, ai contributi previdenziali, agli obblighi fiscali nei confronti dell'Erario e degli Istituti Previdenziali, nonché dei fornitori per le prestazioni correnti successive all'avvio della CNC.
- (vii) **Ricapitalizzazione con intervento di investitore istituzionale.** Nel più ampio programma di rafforzamento della struttura patrimoniale, la Società ha avviato l'interlocuzione con un investitore istituzionale al fine di definire un intervento nel capitale di rischio fino a Euro 4.000.000,00 a condizioni di *pari passu* rispetto agli impegni assunti ed *assumendi* da parte dei soci storici, la Famiglia Morgante, che ha già dimostrato il proprio impegno concreto mediante versamenti, a diverso titolo effettuati, negli ultimi 24 mesi per complessivi Euro 4,3 milioni. L'operazione è finalizzata, oltretutto per capitalizzare adeguatamente la Società anche per dotare la stessa delle risorse necessarie per dare attuazione del Piano.
- (viii) **Definizione agevolata dei debiti tributari e previdenziali.** Il Piano contempla la definizione agevolata delle posizioni scadute mediante il ricorso agli strumenti transattivi e dilatori previsti dalla normativa vigente, ivi incluse la transazione fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del CCII e la rateizzazione delle posizioni previdenziali con INPS e INAIL.

3.2 Le prospettive di soddisfacimento dei creditori

Con specifico riferimento al soddisfacimento dei creditori, il percorso di risanamento è fondato sulla continuità diretta dell'attività aziendale e prevede il pagamento dei debiti correnti e la soddisfazione dell'indebitamento scaduto in modo coerente con le proiezioni del piano industriale.

La relazione *ex art. 17 CCII* ha evidenziato due scenari finanziari per il semestre aprile-settembre 2026:

- **Scenario A (senza misure protettive):** la posizione di cassa si deteriora progressivamente a partire dal mese di maggio 2026, con un saldo progressivo negativo di Euro 1,6 milioni al termine del semestre e un assorbimento netto di cassa di Euro 2,05 milioni. Il differenziale operativo risulta sostanzialmente in pareggio (negativo per Euro 18 mila), mentre il differenziale finanziario negativo per Euro 2,04 milioni evidenzia l'insostenibilità del servizio del debito bancario in assenza di misure.
- **Scenario B (con misure protettive):** la sospensione del rimborso della quota capitale e degli interessi dei mutui, unitamente alla rateizzazione dei debiti tributari e previdenziali pregressi, consente alla Società di preservare una posizione di cassa positiva per l'intero periodo, confermando la sostenibilità finanziaria del percorso di risanamento nel semestre aprile-settembre 2026.

Lo Scenario B conferma pertanto che le misure protettive (i.e. *stand still* e conferma/assenza di revoche delle linee autoliquidanti) costituiscono il presupposto essenziale per garantire la prosecuzione dell'attività d'impresa nel periodo necessario alla definizione della ristrutturazione complessiva. È evidente come la salvaguardia dell'attività e l'esplorazione di nuove potenzialità di *partnership* istituzionali e/o privatistiche, ottimizzi la valorizzazione del patrimonio sociale nell'interesse dell'intero ceto creditorio.

4. SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX ARTT. 12, 19 E 27 CCII PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Dalla lettura dell'art. 27, comma 2, del CCII, emerge come Codesto Ill.mo Tribunale risulti essere territorialmente competente avendo, come più sopra precisato, Morgante la propria sede legale e il centro operativo dei propri interessi principali in San Daniele del Friuli (UD) e, dunque, all'interno del circondario del Tribunale adito.

Con riferimento alla natura dell'attività esercitata dalla Società, si ribadisce che Morgante S.r.l. è da intendersi impresa commerciale sopra soglia che, a fronte di uno squilibrio patrimoniale economico-finanziario, versa nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a)* del CCII e, dunque, in stato di "crisi". Fermo quanto sopra, si dà atto che l'imprenditore ritiene tale stato di crisi reversibile attraverso le linee guida indicate al precedente paragrafo 3.1 che rendono ragionevolmente perseguibile il risanamento.

Precisato quanto sopra, avendo rispettato il termine *ex art. 19, comma 1, del CCII*, la Società provvede ad allegare al presente ricorso la seguente documentazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024:

- (i) bilanci di esercizio 2022, 2023 e 2024, approvati e depositati ai sensi dell'art. 19, comma 2, *lett. a*), CCII (All. 5-7);
- (ii) la situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 19, comma 2, *lett. a-bis*) e *lett. b*), CCII, aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del presente ricorso (All. 8);
- (iii) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31 gennaio 2026 aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del presente ricorso (All. 9);
- (iv) l'elenco dei creditori completo con indicazione dei primi dieci per ammontare e dei relativi indirizzi PEC, ai sensi dell'art. 19, comma 2, *lett. c*), CCII (All. 10 e All. 28);
- (v) il progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, comma 2, del CCII, inclusivo del piano finanziario per i successivi sei mesi e di un prospetto delle iniziative che la Società intende adottare, ai sensi dell'art. 19, comma 2, *lett. d*), CCII (All. 11);
- (vi) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, *lett. e*), CCII (All. 12);
- (vii) l'accettazione dell'Esperto nominato ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, CCII ed individuato nella persona del dott. Maurizio Variola (c.f.: VRLMRZ63B26L424M) con studio in via Enrico Fermi, 51 Tavagnacco (UD) ed indirizzo PEC: maurizio.variola@odce cud.legalmail.it, ai sensi dell'art. 19, comma 2, *lett. f*), CCII (cfr. All. 4).

Nonostante il rispetto dei dettami codicistici, la Società resta a disposizione per ogni eventuale integrazione documentale e/o delucidazione che Codesto Ill.mo Tribunale e/o l'Esperto dovesse ritenere necessaria.

5. SUL MERITO DELLE RICHIESTE RELATIVE ALLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI

5.1 Quadro normativo di riferimento

La concessione delle misure protettive e cautelari rappresenta un elemento cruciale nel contesto della composizione negoziata, poiché consente di stabilizzare la situazione patrimoniale dell'impresa e di creare un ambiente favorevole per le trattative con i creditori.

Il CCII, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. "Terzo Correttivo"), ha previsto, a tutela delle negoziazioni oggetto della CNC, due ordini di possibili misure: le misure protettive e quelle cautelari.

Le "misure protettive" sono definite dall'art. 2, comma 1, *lett. p*), del CCII come "*le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase*

delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza". La disciplina sostanziale è contenuta nell'art. 18 CCII, il cui comma 1, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024, consente all'imprenditore di chiedere l'applicazione di misure protettive "nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori", con esclusione dei soli diritti di credito dei lavoratori.

Le "misure cautelari" sono definite dall'art. 2, comma 1, lett. q), del CCII, come riformulata dal D.Lgs. 136/2024, quali "provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni". Nell'ambito della CNC, l'art. 19, comma 1, del CCII precisa che il ricorrente può chiedere "l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative". Esse sono essenzialmente atipiche e finalizzate a garantire tutela specifica all'imprenditore nel corso delle trattative.

- Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha introdotto significative innovazioni nella disciplina delle misure protettive e cautelari, tra cui in particolare:
- la riformulazione dell'art. 18, comma 1, CCII, che ora consente espressamente all'imprenditore di chiedere misure protettive "nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori";
- l'introduzione del nuovo comma 5-bis dell'art. 18 CCII, il quale stabilisce che "dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale";
- la riformulazione dell'art. 16, comma 5, CCII, che ora prevede, tra l'altro, che "la notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito" e che "l'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta".

Il tratto comune ad entrambe le tipologie di misure è la loro natura sostanzialmente cautelare, che richiede – secondo la costante giurisprudenza di merito – la verifica dei tipici presupposti del: **(a)** *fumus boni iuris*, da intendersi come la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, ovvero la non manifesta implausibilità del piano di risanamento; **(b)** *periculum in mora*, consistente nella

verifica della funzionalità delle misure rispetto al tentativo di risanamento in corso, con conseguente possibile pregiudizio alle trattative in assenza della loro concessione; nonché **(c)** la strumentalità delle misure richieste rispetto al buon esito delle trattative e la loro proporzionalità rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.

La dottrina ha efficacemente sistematizzato la tutela bancaria nella composizione negoziata su tre livelli progressivi di intensità (D'Orsi, *Sospensione e revoca degli affidamenti bancari nella composizione negoziata*, 2025): un primo livello, costante e permanente, discendente dall'art. 16, comma 5, CCII, che vieta la sospensione e la revoca delle linee di credito per il solo fatto dell'accesso alla CNC; un secondo livello, condizionato alla richiesta di misure protettive ex art. 18, comma 5, CCII, che impedisce ai creditori di risolvere i contratti pendenti o di modificarli in danno del debitore per il mancato pagamento di crediti anteriori; un terzo livello, subordinato al provvedimento giudiziale ex art. 19 CCII, che consente l'adozione di misure cautelari atipiche calibrate sulle specifiche esigenze del caso concreto. Il Tribunale di Monza, 27 settembre 2025, ha ulteriormente chiarito la distinzione strutturale tra misure protettive e misure cautelari, precisando che le prime non presuppongono la verifica del *fumus* e del *periculum* al momento dell'adozione spontanea, mentre le seconde richiedono sempre un sindacato giudiziale più intenso.

In tal senso, il Tribunale di Mantova, 11 ottobre 2024, ha affermato che per l'accoglimento dell'istanza di concessione delle misure protettive devono ricorrere i presupposti del *fumus boni iuris* – consistente nella ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio – e del *periculum in mora* – consistente nel pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari potrebbe arrecare a tale finalità – nonché la proporzionalità delle misure richieste.

Analogamente, il Tribunale di Parma, 26 maggio 2024, ha precisato che i presupposti per l'adozione di misure cautelari si identificano con il *fumus boni iuris*, corrispondente alla realizzabilità del risanamento, il *periculum in mora*, corrispondente al pericolo di compromissione di tale obiettivo, e la strumentalità e la prevedibile efficacia della misura.

Quanto al *fumus boni iuris*, la giurisprudenza di merito più recente ha chiarito che il sindacato giudiziale in sede di conferma delle misure protettive deve essere condotto "in negativo", verificando cioè che il risanamento non risulti manifestamente implausibile in ragione di una palese inettitudine del progetto di piano. In tal senso, il Tribunale di Modena, 22 luglio 2024, n. 6167, ha statuito che le misure protettive di cui all'art. 18 CCII devono essere confermate quando risultino strumentali alla salvaguardia di trattative effettivamente in corso e non manifestamente implausibili, ancorché il piano presenti criticità.

Nello stesso senso, il Tribunale di Napoli, 1° dicembre 2025, ha ritenuto sufficiente, ai fini della conferma, una "*valutazione in negativo, ossia la dimostrazione che, confermate le misure protettive, il risanamento non risulti manifestamente implausibile, in ragione di una palese inettitudine del progetto di piano di risanamento*".

Il Tribunale di Firenze, 28 aprile 2025, ha confermato che la decisione sulla conferma delle misure deve essere incentrata sul positivo riscontro del *fumus boni iuris* – inteso come ragionevole probabilità di raggiungere il risanamento – e del *periculum in mora* – inteso come idoneità delle misure a raggiungere quel risultato – disponendo nel medesimo provvedimento la sospensione dei finanziamenti e l'inibitoria dalla decadenza delle rateizzazioni in corso. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 27 febbraio 2025, ha inoltre elaborato una casistica dettagliata degli elementi positivi e negativi della prognosi per la conferma o la revoca delle misure protettive, offrendo un utile paradigma di valutazione.

Sussiste, nella fattispecie, il *fumus boni iuris* in quanto il Piano presentato dalla Società dimostra la possibilità concreta di superare la crisi attraverso le direttrici illustrate al precedente paragrafo 3: razionalizzazione industriale, ristrutturazione del debito, ricapitalizzazione con investitore istituzionale, nomina del CRO quale elemento di discontinuità nella governance. La relazione finanziaria a sei mesi conferma che, nello Scenario B (con misure protettive), la Società è in grado di preservare la continuità aziendale e di sostenere il fabbisogno operativo. Il progetto di piano è stato redatto secondo le indicazioni della lista di controllo ministeriale di cui all'art. 13, comma 2, CCII, in conformità a quanto richiesto dal Tribunale di Bologna, 12 maggio 2025, che ha affermato l'onere dell'imprenditore ricorrente di allegare un progetto di piano di risanamento conforme alla lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, corredato dalla valutazione positiva dell'Esperto sulla perseguibilità del risanamento.

Sussiste altresì il *periculum in mora*, che è da ritenersi *in re ipsa* in ragione della peculiare situazione della Società. In assenza di misure protettive, la prosecuzione della gestione ordinaria non consentirebbe di preservare l'equilibrio finanziario: lo Scenario A evidenzia infatti un saldo progressivo negativo di Euro 1,6 milioni al termine del semestre e un assorbimento netto di cassa di Euro 2,05 milioni, con esaurimento della cassa già a partire dal mese di maggio 2026.

Più specificamente, pur in assenza di azioni esecutive o cautelari già incardinate dal ceto creditorio, il *periculum* si concretizza nei seguenti, distinti profili di rischio:

- (i) **Rischio bancario.** L'indebitamento verso il sistema bancario ammonta a circa Euro 22,0 milioni, di cui la componente a medio-lungo termine rappresentata da 16 mutui attivi e la componente a breve termine da linee autoliquidanti (anticipo fatture e portafoglio) per complessivi Euro 6,6 milioni. Le linee a breve sono concesse a revoca: la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sui mutui ovvero la revoca o riduzione delle linee autoliquidanti da parte anche di uno solo degli istituti eroganti determinerebbe un immediato

effetto domino sugli altri rapporti bancari, privando la Società delle risorse indispensabili per sostenere il fabbisogno operativo di circolante. Si consideri che il Piano finanziario nello Scenario B contempla espressamente il mantenimento in essere delle linee di credito autoliquidanti quale presupposto della sostenibilità finanziaria. Come efficacemente osservato dal Tribunale di Napoli, 1 dicembre 2025, "*la combinazione dell'effetto impeditivo (dell'avvio di azioni cautelari od esecutive per il recupero dei crediti pregressi) e dell'effetto impositivo (di proseguire l'esecuzione del contratto nonostante la presenza di inadempimenti pregressi) produce, sui contratti bancari pendenti, rilevanti effetti*", tra cui, con riguardo ai contratti autoliquidanti, il divieto di risoluzione dell'apertura di credito e il divieto di rifiuto dell'anticipazione di ulteriori distinte entro i limiti dell'affidamento concordato.

Il rischio di un effetto a catena sulle linee di credito è stato espressamente qualificato dalla giurisprudenza come fondamento autonomo del *periculum*. Il Tribunale di Crotone, 4 gennaio 2025, ha accordato l'inibitoria alle segnalazioni in Centrale Rischi e presso il CRIF proprio in ragione del meccanismo della «cascata di revoche»: la segnalazione negativa da parte di un singolo istituto innesca una reazione sistemica che induce gli altri istituti a revocare i propri affidamenti, con conseguente paralisi finanziaria dell'impresa. Il Tribunale di Bologna, Sezione IV, 25 luglio 2025, n. 1657, ha peraltro chiarito che l'inibitoria alla revoca degli affidamenti bancari costituisce già una misura protettiva tipica ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII, operante automaticamente dalla pubblicazione dell'istanza di CNC, senza necessità di un autonomo provvedimento giudiziale.

- (ii) **Rischio fornitori.** Lo scaduto verso i fornitori e la dilatazione dei tempi di pagamento hanno già determinato tensioni nelle relazioni con i fornitori strategici, in particolare quelli di cosce suine fresche la cui interruzione delle forniture comprometterebbe la continuità della produzione DOP, vincolata a stringenti requisiti di disciplinare e stagionalità. L'avvio di azioni monitorie o esecutive da parte dei fornitori innescherebbe una reazione a catena che si ripercuoterebbe sulla catena produttiva, con rischio di compromissione irreversibile della capacità della Società di evadere gli ordini in corso e di onorare i contratti con la grande distribuzione.

La giurisprudenza ha più volte e costantemente riconosciuto l'ammissibilità delle misure protettive anche in assenza di azioni esecutive in atto. In particolare, il Tribunale di Rovigo, 9 aprile 2025, ha affermato che l'istanza di concessione o di conferma delle misure protettive è basata su un percorso volto al risanamento della crisi dell'impresa mediante trattative tra il debitore e i creditori, alla presenza dell'esperto, che agevoli le stesse e favorisca l'accordo. Il Tribunale di Mantova, 4 dicembre 2024, ha ribadito che ai fini dell'accoglimento dell'istanza di conferma delle misure protettive devono ricorrere i presupposti della ragionevole probabilità di risanamento aziendale mediante trattative con i creditori e del pregiudizio derivante dall'instaurazione o prosecuzione di

azioni esecutive o cautelari idoneo a compromettere tale finalità. Il Tribunale di Napoli, 1° dicembre 2025, ha altresì rilevato che le misure sono richieste non solo per i creditori che hanno già agito, ma anche per quelli che, pur non avendo ancora intrapreso azioni formali, potrebbero farlo a breve, in ragione del rischio che gli istituti revochino o modifichino le linee, soprattutto quelle autoliquidanti, cruciali per il capitale circolante.

Nello stesso senso, si richiamano i seguenti ulteriori precedenti giurisprudenziali a sostegno della conferma delle misure protettive *erga omnes*:

- Tribunale di Vicenza, 11 gennaio 2026: le misure protettive *ex artt.* 18 e 19 CCII hanno efficacia *erga omnes* e inibiscono anche la prosecuzione dell'esecuzione presso terzi non ancora esaurita, ancorché sia stata pronunciata ordinanza di assegnazione.
- Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025: il tribunale investito dell'istanza di conferma delle misure protettive *ex art.* 19 CCII può estenderne l'efficacia, ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII, anche ai beni immobili di proprietà della socia che risultino utilizzati nell'esercizio dell'impresa; nel medesimo provvedimento è stata disposta la sospensione delle rate dei mutui e il divieto di risoluzione dei contratti.
- Tribunale di Bologna, Sezione 4, 22 settembre 2025: nell'ambito della composizione negoziata di gruppo, le misure protettive possono essere confermate per l'orizzonte temporale richiesto nei confronti dei creditori indicati, per preservare l'integrità e il valore del patrimonio in vista della ristrutturazione programmata.
- Tribunale di Brescia, 17 aprile 2025: sussistono le condizioni per la conferma delle misure protettive se, alla luce del parere favorevole dell'Esperto e della documentazione, emerge una prospettiva di risanamento dell'impresa.
- Tribunale di Milano, Sezione 2, 28 aprile 2025: il Tribunale può confermare le misure protettive richieste qualora sussista un giudizio prognostico positivo espresso dall'esperto in ordine alla perseguibilità del risanamento.
- Tribunale di Chieti, 10 ottobre 2024: tra le misure cautelari può rientrare anche il divieto per le banche creditrici di escutere le garanzie fornite dal Mediocredito Centrale (MCC) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), qualora questa misura risulti funzionale agli obiettivi del risanamento.

Alla luce di quanto sopra, la conferma di un "ombrello protettivo" *erga omnes* dalle azioni di tutti i creditori risulta lo strumento più idoneo per garantire: **(i)** lo svolgimento della Procedura, e **(ii)** la corretta esecuzione del Piano nell'interesse dell'intero ceto creditorio.

5.2 La richiesta di conferma delle misure protettive *erga omnes* in conformità all'art. 18, commi 1, 3, 4 e 5 CCII

La richiesta di misure protettive – pur in assenza, allo stato, di procedure esecutive e/o cautelari intraprese dai creditori nei confronti della Morgante – deve essere rivolta *erga omnes* per assicurare il risultato di protezione generalizzata del patrimonio del debitore nelle more delle trattative che verranno avviate e condotte dalla Società, con l'ausilio dell'Esperto, nel corso della CNC.

L'art. 18, comma 1, del CCII, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024, consente ora espressamente all'imprenditore di chiedere "*l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori*", legittimando così in modo inequivocabile la richiesta *erga omnes*.

Pur in assenza di procedure esecutive già incardinate, si evidenzia che la situazione di tensione finanziaria della Società – con uno scaduto significativo verso fornitori, e l'esposizione bancaria a medio-lungo termine per la quale le condizioni di regolare ammortamento rischiano di non poter essere rispettate e che invero, in ragione delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine non onorate dalla Società al 31.03.2026 presentano già esposizioni insolute per complessivi Euro 251.540,85¹ – rende concretamente prevedibile un incremento delle azioni coattive di recupero da parte dei creditori, soprattutto sino a quando l'attuale situazione non palesi, nei confronti del ceto creditorio, elementi di discontinuità che evidenzino la consapevole e determinata scelta della Società di avviare una manovra finanziaria ed azioni industriali che consentano di addivenire al riequilibrio.

La Società ritiene sommessamente che la sede della composizione negoziata rappresenti il contesto più idoneo per favorire un dialogo tra il debitore, i propri creditori e tutte le parti interessate, grazie anche alla presenza dell'Esperto e alle molteplici forme di presidio che possono essere assicurate con l'intervento del Tribunale. Tale ambiente protetto consentirebbe uno svolgimento delle trattative secondo trasparenza, correttezza e buona fede, in conformità ai principi espressamente sanciti dall'art. 4 del CCII, che impone a tutte le parti coinvolte nelle trattative il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto (art. 16, comma 6, CCII) e di dare riscontro alle proposte e alle richieste ricevute durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Pertanto, si chiede al Tribunale di Udine di confermare le seguenti misure protettive con efficacia *erga omnes*:

- (i) il divieto per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ai sensi dell'art. 18, comma 3, CCII;

¹ Trattasi nel dettaglio di Euro 85.742,57 nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., Euro 57.904,91 nei confronti di Banco BPM S.p.A, Euro 107.893,37 nei confronti di Banca IFIS S.p.A.

- (ii) il divieto per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, CCII, con conseguente sospensione delle prescrizioni e non verifica delle scadenze dalla medesima data;
- (iii) il divieto per tutti i creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno della Società per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 18, comma 5, primo periodo, CCII, precisando che tra i contratti pendenti risultino ricompresi quelli con gli istituti di credito – ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti – in relazione alle linee autoliquidanti e a breve termine, nonché il divieto per i medesimi istituti di revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, ai sensi del medesimo art. 18, comma 5, primo periodo, CCII;
- (iv) che dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive, ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII.

Con particolare riguardo alla sussistenza del periculum in mora, è indispensabile considerare che la continuità aziendale di Morgante dipende in modo determinante dal mantenimento in essere delle linee di credito autoliquidanti e a breve termine. Alla data di avvio della CNC, la Società dispone delle seguenti linee di credito a breve termine:

Istituto di Credito	Forma Tecnica	Accordato (€)	Scadenza
A. CONTI CORRENTI / FIDI DI CASSA			
BPER BANCA	Apertura di credito in conto corrente	10.000,00	a revoca
INTESA SAN PAOLO	Carte di credito corporate	7.753,00	a revoca
BANCO BPM	Apertura di credito in conto corrente (aperto di c/c)	50.000,00	a revoca
Subtotale A		67.753,00	
B. LINEE COMMERCIALI AUTOLIQUIDANTI			
INTESA SAN PAOLO	Anticipo su fatture commerciali Italia	700.000,00	autoliquidante
INTESA SAN PAOLO	Anticipo su ordine flussi futuri	1.600.000,00	autoliquidante
BP CIVIDALE	Anticipo esport su fatture estere	400.000,00	autoliquidante
BP CIVIDALE	Anticipo Ri.Ba. salvo buon fine	100.000,00	autoliquidante
BANCO BPM	Linea promiscua autoliquidante + finanziamento esport	1.200.000,00	a revoca
BANCO BPM	Finanziamento import in valuta	50.000,00	a revoca
CREDITFRIULI (lecca)	Linea promiscua autoliquidante (anticipo fatture / s.b.f.)	300.000,00	autoliquidante
BPER BANCA	Linea promiscua autoliquidante (anticipo fatture / s.b.f.)	590.000,00	autoliquidante
BANCA 360 FVG	Linea promiscua autoliquidante (anticipo fatture / s.b.f.)	700.000,00	autoliquidante
CR DI ASTI	Linea promiscua autoliquidante (anticipo fatture / s.b.f.)	300.000,00	autoliquidante
FACTORIT	Factoring – anticipo su crediti ceduti pro-solvendo	-	factoring
BANCA IPIS Factoring	Factoring – anticipo su crediti ceduti pro-solvendo	91.444,00	factoring
Subtotale B		5.991.444,00	
C. CONFIRMING E ALTRI FIN. A BREVE TERMINE (< 18 mesi)			
INTESA SAN PAOLO	Confirming (reverse factoring) – plafond rotativo	3.190.375,00	a revoca
BPER BANCA	Finanziamento import in valuta a breve termine	100.000,00	a revoca
BANCA IPIS	Finanziamento import in valuta a breve termine (esterni)	150.000,00	a revoca
Subtotale C		3.440.375,00	
D. CREDITO PER MAGAZZINO ROTATIVO			
CIVIBANK	Apertura di credito in c/c assistita da pegno rotativo su merci (prosciutti)	1.000.000,00	a revoca
Subtotale D		1.000.000,00	
TOTALE LINEE A BREVE		10.505.572,00	

(di seguito, a seconda della diversa forma tecnica, anche semplicemente le “**Linee Autoliquidanti**” e “**Linee a BT**” - All.ti da 13 a 19).

La continuità operativa di Morgante può essere garantita esclusivamente: (i) con il mantenimento in essere degli affidamenti concessi dagli istituti di credito, nelle forme tecniche e per gli importi attualmente accordati, in conformità al principio sancito dall’art. 16, comma 5, CCII, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024, secondo cui «*la notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore*»; (ii) evitando meccanismi di decadenza dal beneficio del termine nei rapporti di finanziamento a medio-lungo termine.

Accanto ai profili già illustrati in ordine al rischio bancario, è necessario evidenziare una specificità del modello di business di Morgante che, nel settore agroalimentare e in particolare nella produzione di prodotti DOP a ciclo produttivo lungo, attribuisce alle linee di *supply chain financing* (confirming) e al monte portafoglio SBF (Salvo Buon Fine) un’importanza ancor più accentuata rispetto ad altri settori industriali. Tali linee autoliquidanti – che consentono alla Società di anticipare o garantire il pagamento ai propri fornitori di cosce suine fresche e di materie prime strategiche mediante la cessione o la presentazione al ceto bancario dei crediti commerciali verso la grande distribuzione organizzata – assolvono una duplice funzione essenziale.

In primo luogo, il ciclo produttivo del Prosciutto di San Daniele DOP impone una stagionatura minima di quattordici mesi con vendite medie a 18 mesi, con conseguente immobilizzo di ingenti risorse finanziarie nel magazzino. Tale strutturale immobilizzo rende impossibile anticipare i tempi di incasso dei crediti commerciali e rende le linee di *supply chain financing* lo strumento tecnico essenziale per finanziare il circolante senza gravare sul capitale fisso.

In secondo luogo, e con una valenza ancora più diretta ai fini del presente procedimento, la revoca o riduzione delle Linee Autoliquidanti indurrebbe i fornitori di cosce suine e di altre materie prime strategiche a richiedere a Morgante il pagamento in acconto o, nei casi più critici, il pagamento anticipato integrale prima della consegna della merce. Tale richiesta sarebbe del tutto incompatibile con la situazione di liquidità della Società e determinerebbe una paralisi del ciclo produttivo con conseguente criticità nel rispettare il disciplinare DOP, i contratti con la grande distribuzione organizzata e gli impegni assunti nei confronti di tutte le parti interessate.

La perdita delle certificazioni DOP e degli accordi di fornitura con la grande distribuzione organizzata – conseguenze pressoché inevitabili di un’interruzione anche temporanea del ciclo produttivo – comporterebbe una distruzione irreversibile di valore che pregiudicherebbe in modo definitivo non solo la continuità aziendale ma anche il soddisfacimento dell’intero ceto creditorio, rendendo ogni ipotesi di risanamento manifestamente implausibile.

In tale quadro, è pertanto indispensabile l'adozione di misure che assicurino il regolare mantenimento di tutti i rapporti negoziali essenziali alla prosecuzione dell'attività, in particolare delle Linee Autoliquidanti, nel cui ambito si evidenzia che il Piano: (i) prevede lo *stand still* sui finanziamenti a medio-lungo termine e un rientro progressivo e modulato nei confronti dei fornitori; (ii) garantisce il pagamento regolare di tutte le prestazioni correnti successive all'avvio della CNC. I creditori bancari troveranno nel Piano la miglior soddisfazione delle proprie rispettive ragioni di credito.

5.3 La richiesta di emissione di misure cautelari atipiche

Accanto alle misure protettive, la Società intende avvalersi delle misure cautelari atipiche ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCII, consistenti:

- (i) nella richiesta di inibitoria della facoltà di sospensione dei contratti *ex art.* 18, comma 5, secondo periodo, del CCII;
- (ii) nella richiesta di inibitoria al ceto bancario di segnalare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e/o ai Sistemi di Informazione Creditizia (SIC, quali CRIF, Experian, CTC) l'intervenuta sospensione dei pagamenti ovvero la classificazione a sofferenza dei rapporti in essere, nonché di revocare le linee di credito già esistenti secondo gli affidamenti accordati;
- (iii) nella richiesta di sospensione dell'obbligo di rimborso alle scadenze dei mutui senza che la Società incorra nella decadenza dal beneficio del termine;
- (iv) nella richiesta di inibitoria dell'escussione delle garanzie accessorie prestate da SACE S.p.A., MCC S.p.A. e FRIE.
- (v) nella richiesta di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

A differenza delle misure protettive contemplate nell'art. 18 del CCII, la Legge non tipizza le misure cautelari. Il loro contenuto è per definizione atipico: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. q), del CCII, sono provvedimenti cautelari quelli "*emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni*"; e, nell'ambito della CNC, quelli "*necessari per condurre a termine le trattative*" (art. 19, comma 1, del CCII).

Come osservato dal Tribunale di Reggio Emilia, 7 ottobre 2025, le misure cautelari previste dall'art. 19 CCII hanno contenuto atipico e la loro concessione non può essere fatta dipendere dalla presenza dei presupposti di cui all'art. 62 CCII (convenzione di moratoria), quanto piuttosto dall'accertamento della loro funzionalità rispetto al buon esito delle trattative. Il Tribunale di Milano, Sezione 2, 8 febbraio 2025, ha inoltre chiarito che le misure cautelari di cui all'art. 19 CCII

non sono funzionali esclusivamente alla conservazione immediata del patrimonio o alla prevenzione della disgregazione aziendale, ma possono essere dirette anche a preservare l'equilibrio delle trattative tra il debitore e i creditori.

L'unico limite individuato dalla giurisprudenza di merito è costituito dai principi di proporzionalità, del minimo mezzo e di lesività non oltre lo stretto necessario delle aspettative creditorie. Nel caso di specie, le misure cautelari atipiche richieste sono strettamente funzionali alla preservazione della continuità aziendale e non pregiudicano in modo sproporzionato i diritti dei creditori.

La giurisprudenza di merito ha progressivamente elaborato un catalogo articolato di misure cautelari atipiche a tutela dell'impresa in composizione negoziata. Il Tribunale di Cagliari, 4 dicembre 2024, ha pronunciato quello che la dottrina considera il *leading case* in materia, disponendo un pacchetto integrato comprendente la sospensione delle rate, il divieto di mora, il divieto di classificazione a sofferenza, l'inibitoria delle segnalazioni in Centrale Rischi, il divieto di cessione del credito e il divieto di iniziative deteriori. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata, 21 gennaio 2026, n. 262, ha ulteriormente ampliato il perimetro con un provvedimento *inaudita altera parte* che costituisce ad oggi il più completo in materia, includendo contestualmente la sospensione delle rate, l'inibitoria all'escussione delle garanzie MCC, l'inibitoria alle segnalazioni in Centrale Rischi e presso il CRIF, l'inibitoria alla revoca degli affidamenti, l'inibitoria alla compensazione bancaria e l'inibitoria alla decadenza dal beneficio del termine. Il Tribunale di Padova, 13 gennaio 2025, ha disposto un pacchetto analogo, inibendo espressamente alle banche di dichiarare la risoluzione dei contratti di finanziamento e di estinguere le proprie posizioni creditorie.

Con specifico riferimento all'inibitoria delle segnalazioni in Centrale Rischi e presso i SIC, il Tribunale di Napoli, 1 dicembre 2025, ha accolto la misura cautelare di inibizione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi e i SIC, affermando che "*una segnalazione negativa pregiudiziale ostacolerebbe irreversibilmente il risanamento, rendendo impossibile l'attrazione di nuova finanza e la conservazione dell'avviamento*" e che "*la segnalazione da parte di un istituto di credito potrebbe comportare un effetto sistemico sul sistema creditizio, creando delle difficoltà nella gestione delle trattative nella composizione negoziata*". Il medesimo Tribunale ha sottolineato che si tratta di "una misura consistente in un mero patì che esula dalla possibilità di imporre alla controparte un facere" e che "*le segnalazioni in Centrale Rischi dovrebbero essere inibite, nel contesto della composizione negoziata, nell'ipotesi in cui espongano la società al rischio di non poter accedere, per effetto della segnalazione, al credito necessario per la realizzazione del proprio piano di risanamento*".

Sul piano dogmatico, la dottrina più recente (Pirozzi, 2025) ha operato una fondamentale distinzione tra la segnalazione a «sofferenza» e la segnalazione per «inadempimento»: mentre la prima presuppone una valutazione complessiva di grave e non transitoria difficoltà economica del cliente – valutazione che nella composizione negoziata deve tenere conto delle prospettive di risanamento – la seconda è un automatismo connesso al mancato pagamento che non può essere

di per sé inibito in via cautelare. L'inibitoria alla segnalazione a sofferenza è pertanto ammissibile in quanto impedisce una valutazione unilaterale della banca che, nel contesto della CNC, risulterebbe prematura e potenzialmente pregiudizievole per il risanamento. In tal senso, il Tribunale di Venezia, 7 e 13 gennaio 2025, ha concesso l'inibitoria alle segnalazioni in Centrale Rischi e al CRIF ritenendo dimostrati il *fumus* e il *periculum*, e qualificando l'art. 16, comma 5, CCII come norma speciale prevalente. Il Tribunale di Parma, 15 luglio 2023, ha inoltre riconosciuto l'ammissibilità dell'inibitoria anche quando la banca non abbia ancora proceduto alla segnalazione ma sia probabile che lo faccia, estendendo così la tutela cautelare alla fase preventiva.

Con specifico riferimento all'inibitoria dell'escussione delle garanzie, il Tribunale di Chieti, 10 ottobre 2024, ha affermato che tra le misure cautelari può rientrare anche il divieto per le banche creditrici di escutere le garanzie fornite dal Mediocredito Centrale (MCC) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), qualora questa misura risulti funzionale agli obiettivi del risanamento. Il Tribunale di Napoli, 1° dicembre 2025, ha accolto la medesima misura, rilevando che l'escussione delle garanzie irrevocabili e incondizionate prestate da terzi "*rischierebbe di generare consistenti crediti di regresso verso la società, compromettendo gravemente in tal modo il piano*". Il Tribunale di Milano, Sezione 2, 8 febbraio 2025, ha inoltre confermato che le misure cautelari di cui all'art. 19 CCII possono essere dirette a preservare l'equilibrio delle trattative anche con riguardo alle garanzie personali prestate dai soci e dai terzi.

La dottrina specialistica (Crivelli, *Il garante pubblico e le misure cautelari e protettive nella composizione negoziata*, 2025) ha sistematizzato il meccanismo crisi–escussione–surroga che rende indispensabile l'inibitoria: l'escussione della garanzia pubblica attiva il diritto di surrogazione dell'ente garante ai sensi dell'art. 1203 c.c., con conseguente acquisizione del privilegio speciale previsto dagli artt. 9 D.Lgs. 123/1998 e 68-69 D.Lgs. 602/1973 (c.d. «super-privilegio MCC»), che si colloca in posizione sovraordinata rispetto ai crediti ipotecari e chirografari, alterando radicalmente la composizione e la gerarchia del passivo. Il Tribunale di Pavia, 19 dicembre 2025, ha confermato il divieto di escussione della garanzia pubblica MCC nella CNC, rilevando che il *periculum* è costituito proprio dall'impossibilità di costruire un piano di risanamento fattibile qualora il garante pubblico acquisisca il super-privilegio. Il Tribunale di Genova, 19 settembre 2025, ha adottato la medesima misura verificando il nesso di funzionalità con le trattative.

Con specifico riferimento alla sospensione delle rateizzazioni tributarie e previdenziali, la giurisprudenza di merito più recente ha ammesso la concessione di misure cautelari atipiche ex art. 19 CCII volte a scongiurare la decadenza dal beneficio delle rateizzazioni in corso durante la CNC. Il Tribunale di Napoli, 17 gennaio 2025, ha affermato che l'art. 19 CCII deve essere interpretato estensivamente, precisando che anche le obbligazioni tributarie devono sottostare alle regole fissate dagli istituti volti alla ristrutturazione del debito e che il principio dell'indisponibilità dei crediti erariali non osta alla sospensione temporanea dell'esigibilità, la quale non incide sull'*an* e sul *quantum*

del credito tributario. In piena aderenza con il principio sopra esposto il Tribunale di Vasto, 6 dicembre 2024, ha peraltro disposto la sospensione di 60 giorni del pagamento della rata della rottamazione-*quater* al fine di evitare la decadenza anche di tale dal beneficio. Il Tribunale di Trapani, 11 marzo 2025, ha esteso la misura anche alla sospensione dei pagamenti rateali di IVA e della gestione separata INPS. Il Tribunale di Firenze, 28 aprile 2025, ha espressamente disposto l'inibitoria dalla decadenza della rateizzazione come misura cautelare. Il *periculum* qualificato è costituito dalla decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente riemersione dell'intero debito originario comprensivo di sanzioni e interessi, alterando strutturalmente il passivo dell'impresa in un momento in cui le trattative, anche con il creditore pubblico, dovranno essere avviate e coltivate. In aggiunta a quanto sopra ed alla necessità di cristallizzare il passivo senza aggravare da un lato la posizione della Società (con riviviscenza del debito originario maggiorato di sanzioni, interessi ed aggi) e dall'altro di piena salvezza di una possibile modalità soddisfattiva del credito erariale che allo stato il procedimento di CNC non esclude di poter realizzare, ovvero di poter trattare ed auspicabilmente definire, previo confronto in un contesto protetto di *stand still* con il creditore Pubblico, nei termini previsti dall'art. 22 comma 2 bis del CCII.

Con specifico riferimento all'inibitoria della compensazione bancaria, si evidenzia che nella pendenza della CNC la compensazione operata dalla banca – sia mediante addebito diretto sul conto corrente sia mediante trattenuta dei proventi delle operazioni autoliquidanti – può svuotare le disponibilità liquide del debitore, pregiudicando la continuità aziendale e le trattative. La misura cautelare di inibitoria alla compensazione è ammissibile come misura cautelare atipica ex art. 19 CCII quando la compensazione riguardi crediti anteriori all'istanza, già coperti dal divieto di azioni esecutive ex art. 18 CCII, ovvero quando la compensazione sui proventi autoliquidanti azzeri il conto corrente operativo del debitore rendendo impossibile la prosecuzione dell'attività. Il Tribunale di Milano, 21 gennaio 2026, n. 262, ha espressamente incluso l'inibitoria alla compensazione bancaria nel pacchetto di misure cautelari disposte a tutela dell'impresa in CNC.

Con specifico riferimento all'inibitoria della decadenza dal beneficio del termine, l'art. 1186 c.c. consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione quando il debitore sia divenuto insolvente o abbia diminuito le garanzie. Nel contesto della CNC, l'accesso alla procedura, l'inadempimento delle rate e la violazione dei *covenant* finanziari possono essere invocati dalla banca come presupposti per la decadenza, con il rischio di rendere immediatamente esigibile l'intero debito residuo e di vanificare il piano di risanamento. Il Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025, ha riconosciuto l'ammissibilità dell'inibitoria alla decadenza dal beneficio del termine come misura cautelare atipica ex art. 19 CCII, in presenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* consistente nel rischio di immediata escussione del debito residuo. Il Tribunale di Padova, 13 gennaio 2025, ha espressamente inibito alle banche di dichiarare la risoluzione dei contratti di finanziamento e di estinguere la propria posizione creditoria, ricomprendendo anche l'ipotesi della decadenza dal

beneficio del termine. Il Tribunale di Milano, 21 gennaio 2026, n. 262, ha disposto la medesima misura con provvedimento *inaudita altera parte*.

Con riferimento alla misura cautelare atipica di cui al precedente punto (iii) – la *sospensione dell’obbligo di rimborso dei mutui a medio-lungo termine* – è opportuno illustrare analiticamente l’impatto che le prossime scadenze di rimborso avrebbero sulla liquidità della Società nell’orizzonte semestrale oggetto del piano finanziario. L’indebitamento finanziario di Morgante ammonta ad Euro 22,0 milioni complessivi al 31 dicembre 2025, articolato in 16 linee di mutuo facenti capo a otto istituti di credito, con garanzie SACE, MCC e FRIE per la quasi totalità degli importi per circa euro 12.8 milioni e utilizzo di affidamenti a breve termine per la differenza pari a circa 9.2.

Nel periodo di osservazione aprile-settembre 2026, i piani di ammortamento dei finanziamenti prevedono il pagamento per sorte capitale e interessi di rate per complessivi Euro 1.282.476,87 per quota capitale ed Euro 252.672,87 per quota interessi; nell’ipotesi in cui le misure protettive venissero concesse nell’orizzonte temporale dei 120 giorni della CNC (salvo proroga) ciò consentirebbe agli Istituti il rispetto di quanto previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini delle necessarie segnalazioni e classificazioni dei crediti:

Banca	Rif. Contratto	Garanzia	Rate in scadenza apr.–set. 2026	Cap. (€)	Int. (€)	Scad. mutuo
Banca Asvi	155/30220689	Garanzia MEDIOCREDITO CENTRALE 80%	6	95.378,81	1.152,73	26/09/2026
Banca IFIS (ex Aigis)	-	SACE 90%	2	200.000,00	7.066,50	31/12/2026
Banca Progetto	06.100.00029128	Garanzia MEDIOCREDITO CENTRALE	6	79.129,50	5.474,61	31/07/2027
Banco BPM	07587375	Garanzia MEDIOCREDITO CENTRALE	6	95.000,01	13.040,10	24/05/2029
Banco BPM	0682.5573278	Garanzia MEDIOCREDITO CENTRALE	2	101.244,00	14.646,51	24/03/2030
Banco BPM	0682.7695120	Nessuna garanzia	2	115.035,73	737,05	31/05/2026
Civibank (BPER)	071/0011.9574	Garanzia Confidi Venezia Giulia	6	6.244,64	1.038,12	30/06/2030
Civibank (BPER)	071/00131488	SACE 80%	2	107.142,86	11.226,52	30/06/2029
Credifriuli	019/044349/02	Garanzia 50% Credit. F.do Sviluppo	1	50.000,00	3.061,92	01/01/2029
Credifriuli	019/032730/076	Ipoteca I grado € 1.322.706 su fabbricato San Daniele del Friuli	6	88.114,66	15.262,34	28/02/2029
Credifriuli	019/043284/005	Ipotecario fabbricato Romani d’Isosno	1	31.875,00	4.972,50	01/01/2034
Credifriuli	019/041444/009	Ipoteca II grado su fabbricato San Daniele del Friuli + privilegio su beni	1	25.000,00	5.118,75	01/07/2036
Intesa Sanpaolo	0UC1014954223	SACE 90%	2	142.857,14	26.477,74	31/03/2031
Intesa Sanpaolo	8UC2021772601	Garanzia MEDIOCREDITO CENTRALE	6	-	36.047,28	04/10/2031
Intesa Sanpaolo	00/17398953	Ipoteca I grado € 6.245.476 su fabbricato Romani d’Isosno	6	145.454,52	93.525,40	22/11/2035
Intesa Sanpaolo	00/10997699	Garanzia MEDIOCREDITO CENTRALE	6	-	13.826,80	15/12/2026
TOTALE			61	1.282.476,87	252.672,87	

(di seguito anche semplicemente le “**Linee M/LT**” – All.ti da 20 a 26)

Senza la sospensione temporanea dell’obbligo di rimborso, la Società si troverebbe nell’impossibilità di onorare le rate in scadenza, con conseguente dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 Cod. Civ. e esigibilità dell’intero capitale residuo. Tale

effetto, moltiplicato per gli otto istituti eroganti, originerebbe un effetto «domino» con escussione delle garanzie SACE, MCC e FRIE, acquisizione del super-privilegio ex art. 9 D.Lgs. 123/1998 in capo agli enti garanti, e segnalazione a sofferenza dell'intera esposizione bancaria, rendendo radicalmente impossibile qualsiasi percorso di risanamento.

Con specifico riferimento alla misura cautelare relativa alla *sospensione temporanea dei termini di pagamento delle rateizzazioni in corso con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL* – è necessario illustrarne la portata concreta e l'indispensabilità per il buon esito delle trattative.

Morgante ha in essere piani di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per posizioni IVA e ritenute e con INPS e INAIL per contributi previdenziali e premi assicurativi. L'eventuale mancato pagamento di anche una sola delle rate in scadenza comporterebbe la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione ai sensi dell'art. 15-ter del D.P.R. 602/1973, con conseguente **riviviscenza dell'intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi**, nonché l'impossibilità di ottenere il DURC e il DURF, indispensabili per il mantenimento dei rapporti contrattuali con i fornitori e con la grande distribuzione organizzata. Le rate in scadenza nel periodo di osservazione aprile-settembre 2026 sono le seguenti:

Ente Creditore	Natura del Debito	Titolo / Posizione	Aprile 2026	Maggio 2026	Giugno 2026	Luglio 2026	Agosto 2026	Settembre 2026	TOTALE 6 MESI
Agenzia Entrate Riscossione	Definizione agevolata cartelle	Rottamazione "Sexta" - cartelle 2019			9.180,88			9.226,26	18.407,14
Agenzia Entrate Riscossione	Definizione agevolata cartelle	Rottamazione "Sexta" - cartelle 2020	14.459,07			14.531,20			28.990,27
Agenzia Entrate Riscossione	Rateazione contributi INPS storici	Istanza 168064 del 10/04/25 - debito INPS Ott/Nov/Dic + XIII 2023 (84 rate)	10.862,75	10.862,75	10.862,75	10.862,75	10.862,75	10.862,75	65.176,50
Agenzia Entrate Riscossione	Rateazione contributi INPS storici	Paghe Ottobre - INPS € 74.806 (84 rate)	1.193,65	1.193,65	1.193,65	1.193,65	1.193,65	1.193,65	7.161,90
Agenzia Entrate Riscossione	Rateazione contributi INPS storici	Paghe Settembre - INPS € 87.697 (84 rate)	1.397,95	1.397,95	1.397,95	1.397,95	1.397,95	1.397,95	8.387,70
Agenzia delle Entrate	IVA rateizzata	IVA IV trimestre 2024 - rateazione 20 trimestri			15.489,34			15.621,74	31.111,08
Agenzia delle Entrate	Imposte dirette rateizzate	IRAP 2025 - rateazione			3.364,02		3.393,11		6.757,13
ENASARCO	Contributi previdenziali correnti	Accertamento ENASARCO 2025	1.683,14	1.683,14	1.683,14	1.683,14	1.683,14	1.683,14	10.098,84
INAIL	Premi assicurativi correnti	Premio INAIL 2026 (rateazione in-terna)	7.800,01	7.800,01	7.800,01	7.800,01	7.800,01	7.800,01	46.800,06
INPS	Contributi correnti rateizzati ex lege	Paghe Novembre 2024 - rateazione 24 mesi	3.414,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	3.414,00	20.484,00
INPS	Rateazione contributi recenti	INPS F24 Ott/Nov/Dic - rateazione 6 mesi	47.585,00	47.585,00	47.585,00				142.755,00
TOTALE MESE			88.395,57	73.936,50	101.970,74	40.882,70	29.744,61	51.199,50	386.129,62

La perdita del DURC e del DURF pregiudicherebbe immediatamente la capacità di Morgante di operare con i fornitori e con la grande distribuzione e vanificherebbe l'intera prospettiva di risanamento. Al contrario, la sospensione temporanea – limitata al periodo di durata della CNC – non causa alcun pregiudizio irreversibile all'Esercizio e agli Istituti Previdenziali, i cui crediti trovano soddisfazione nel Piano, anche mediante transazione fiscale ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del

CCII. In senso conforme, i Tribunali di Vasto (6 dicembre 2024), Napoli (17 gennaio 2025), Trapani (11 marzo 2025) e Firenze (28 aprile 2025) hanno accolto la medesima misura cautelare, precisando che la sospensione dei pagamenti rateizzati verso l'erario non viola il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, il quale attiene alla fase di definizione del credito e non alla sola sospensione del pagamento nel corso delle trattative.

Con riferimento alla misura cautelare atipica di cui al precedente punto (v), ovvero in merito all'*accertamento dei presupposti per il rilascio del DURC e del DURF* – è necessario premettere che l'assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) impedisce a Morgante di mantenere i contratti di fornitura con la grande distribuzione organizzata, di partecipare a procedure selettive private e di accedere ai pagamenti delle committenze, pregiudicando l'attuazione del Piano di Risanamento con danno irreversibile per l'intero ceto creditorio.

In diritto, il Tribunale di Milano, Sez. II civ., con ordinanza del 24 gennaio 2025 (G. Vasile), ha fissato il seguente principio: nell'ambito della composizione negoziata della crisi, il giudice non può sostituirsi all'ente previdenziale o fiscale ordinando direttamente il rilascio del documento (ordine di *facere* sostitutivo dell'azione amministrativa), ma può **accertare giudizialmente la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio del DURC**, con efficacia vincolante nei confronti dell'INPS. Tale accertamento ha natura dichiarativa e non si risolve in una sostituzione del giudice all'ente, bensì nell'esercizio di una funzione che impone all'ente di conformarsi alla pronuncia. Il medesimo ragionamento si applica al DURF nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 27 ottobre 2025, ha ulteriormente confermato che il DURC può essere rilasciato anche in assenza del pagamento integrale immediato dei debiti previdenziali, in presenza di un piano di rientro credibile e ritenuto plausibile dall'esperto nominato, riconoscendo che la regolarità contributiva costituisce elemento indispensabile per la continuità aziendale e la riuscita del piano di ristrutturazione.

Tali orientamenti trovano il proprio fondamento normativo nel combinato disposto dell'art. 19 CCII – che consente l'adozione di tutte le misure idonee a condurre a termine le trattative – e dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 30 gennaio 2015, che ammette la regolarità contributiva in presenza di piani di dilazione approvati dagli enti previdenziali. Pretendere il pagamento integrale e immediato del debito contributivo e fiscale come condizione per il DURC e il DURF nel corso di una CNC significherebbe vanificare la finalità stessa della procedura di regolazione della crisi, compromettendo quella continuità operativa che è presupposto necessario per il risanamento e per la miglior soddisfazione dei creditori.

5.4 Richiesta di inibitoria della facoltà di sospensione dei contratti pendenti ex art. 18, comma 5, secondo periodo, del CCII

L'art. 18, comma 5, secondo periodo, del CCII prevede che, dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure protettive, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive *"possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti"*. Tale norma, pur finalizzata a evitare che i creditori subiscano un pregiudizio eccessivo nelle more della decisione del Tribunale, non può prescindere da un giudizio di bilanciamento con l'interesse, meritevole di pari tutela, alla continuità operativa della Società in composizione negoziata.

L'attività di Morgante è per sua natura estremamente sensibile alle interruzioni: la produzione del Prosciutto di San Daniele DOP richiede un ciclo ininterrotto di stagionatura la cui sospensione, anche temporanea, comprometterebbe irrimediabilmente la qualità del prodotto e la conformità al disciplinare DOP, con perdita del diritto all'utilizzo del marchio di denominazione protetta. Ogni sospensione delle forniture di cosce suine fresche, dei servizi di logistica o delle utenze energetiche, anche per un breve lasso di tempo, potrebbe dunque arrecare un danno grave e irreparabile alla Società.

Va altresì evidenziato che il nuovo comma 5-bis dell'art. 18 CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che dal momento della conferma delle misure protettive le banche e gli intermediari finanziari *"non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale"*. Tale disposizione conferma la volontà del legislatore di garantire la continuità del sostegno finanziario bancario all'impresa in composizione negoziata e rappresenta un argomento decisivo a sostegno della richiesta di inibitoria della sospensione nella fase interinale.

Deve inoltre rilevarsi che l'art. 16, comma 5, del CCII, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024, sancisce un vero e proprio divieto per le banche e gli intermediari finanziari di sospendere o revocare le linee di credito per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata, con inversione dell'onere della prova a carico della banca: come osservato dal Tribunale di Napoli, 1 dicembre 2025, *"mentre, fuori dalla composizione negoziata è onere del debitore provare la contrarietà a buona fede della condotta della banca che revochi le linee di credito, durante la composizione negoziata è, invece, onere della banca motivare le ragioni della revoca, che deve fondarsi su fatti diversi dal mero accesso alla composizione negoziata o deve essere comunque imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale"*.

Il Tribunale di Bologna, 16 marzo 2025, ha ribadito che la mera comunicazione dell'avvio della CNC non costituisce giusta causa di sospensione e/o revoca delle linee di credito, né ragione di diversa classificazione del credito, e che l'eventuale sospensione o revoca deve essere determinata dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale e comunicata con le ragioni specifiche agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa. Il Tribunale di Nola, 23 gennaio 2025, ha inoltre

esteso la portata dell'art. 18, commi 5 e 5-*bis*, anche alle linee di credito sospese prima della richiesta di nomina dell'esperto, consentendone l'obbligatoria riattivazione dal momento della conferma delle misure protettive.

Al fine di non compromettere i benefici derivanti dalla concessione delle misure protettive, è indispensabile inibire in via cautelare, con decreto *inaudita altera parte*, la facoltà dei creditori strategici – ivi compresi gli istituti di credito in relazione alle linee autoliquidanti e a breve termine – di sospendere i contratti fino al provvedimento di conferma delle misure protettive, anticipando in tal modo gli effetti delle stesse e, in particolare, gli effetti del comma 5-*bis* dell'art. 18 CCII.

5.5 Urgenza e durata delle misure protettive e cautelari

Nel contesto sopra descritto, è essenziale che l'apparato di misure protettive e cautelari sia assicurato con la massima tempestività ed urgenza. Si chiede pertanto la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 19, comma 3, del CCII con la massima sollecitudine, possibilmente nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso come previsto dalla legge.

In considerazione della complessità e della delicatezza del percorso di risanamento intrapreso, Morgante chiede che l'efficacia dei provvedimenti protettivi sia disposta per la durata massima consentita di centoventi (120) giorni ai sensi dell'art. 19, comma 4, ultimo periodo, CCII (fatta salva la richiesta di eventuali proroghe ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII, fino al limite massimo complessivo di duecentoquaranta giorni).

Per quanto attiene alle misure cautelari, si chiede che esse siano disposte per l'intera durata delle trattative ovvero per la diversa durata ritenuta di giustizia. In tal senso, il Tribunale di Lanciano, 29 gennaio 2026, ha ammesso la concessione di un provvedimento cautelare inibitorio avente il medesimo contenuto delle misure protettive anche con durata superiore al termine di 240 giorni previsto dall'art. 19, comma 5, CCII, purché finalizzato ad assicurare il buon esito delle trattative. Tale orientamento è stato inaugurato dal Tribunale di Udine, 30 aprile 2024, che ha stabilito l'ammissibilità di misure cautelari aventi il medesimo contenuto delle misure protettive tipiche per una durata superiore al limite massimo di 240 giorni, e successivamente sviluppato dal Tribunale di Padova, 9 dicembre 2024 e 12 settembre 2025, che ha ammesso la c.d. «staffetta» nelle ipotesi di trattative in fase avanzata. Il Tribunale di Trieste, 11 dicembre 2025, ha peraltro precisato che le misure cautelari, pur essendo connotate da maggiore elasticità quanto a contenuto e durata, non possono essere utilizzate per svuotare di significato il limite temporale di 240 giorni fissato dal legislatore per le misure protettive.

Non si ignora l'orientamento restrittivo del Tribunale di Roma, Sezione XIV, 19 marzo 2025, che ha negato la possibilità della «staffetta» ritenendo che misure protettive e cautelari si pongano in rapporto di specialità e che, esaurito il termine di 240 giorni, non sia possibile utilizzare le misure cautelari per ottenere la medesima tutela. Tuttavia, nel caso di specie, la richiesta attiene alla fase

iniziale della CNC e non pone alcun problema di aggiramento del limite temporale, sicché la questione della staffetta assume rilievo esclusivamente *de futuro*, ove le trattative dovessero protrarsi oltre il termine di legge.

Si evidenzia, infine, che i flussi prospettici descritti nel piano finanziario a sei mesi (All. 12 e All.27) sono stati elaborati sulla base di ipotesi deliberatamente prudenti e conservative. In particolare, i ricavi su cui è costruito il modello sono stati mantenuti ai livelli dell'esercizio 2025, che rappresenta il fatturato più basso registrato dalla Società nel corso degli ultimi cinque anni, anche per effetto della perdita di commesse significative: si tratta pertanto dell'anno che ha registrato la maggiore contrazione di volumi rispetto al triennio precedente (2022-2024). Analogamente, i costi delle materie prime sono stati maggiorati prudenzialmente del 7% rispetto ai valori correnti e i costi del personale sono stati computati a pieno regime, inclusa la quattordicesima.

L'analisi comparativa tra lo Scenario A (senza misure protettive) e lo Scenario B (con misure protettive) evidenzia in modo inequivoco che il differenziale operativo semestrale è sostanzialmente in pareggio (Euro - 17.000 nello Scenario B), mentre la gestione finanziaria nello Scenario A genera un assorbimento netto di cassa di circa Euro 2,05 milioni, rendendo lo Scenario A strutturalmente insostenibile anche in presenza di una gestione operativa non deteriorata. Ciò dimostra che l'adozione delle misure protettive non rappresenta una scelta strategica tra diverse opzioni disponibili, bensì l'unica via percorribile per garantire la continuità aziendale nel periodo necessario alla definizione della ristrutturazione complessiva: non vi è alcun margine per misure parziali o alternative – come il pagamento dei soli interessi sui mutui – il cui costo la Società non è in grado di sostenere alla luce delle proiezioni di cassa.

Qualsiasi miglioramento rispetto al pessimistico scenario-base adottato – ragionevolmente atteso in ragione delle azioni industriali e commerciali già avviate (razionalizzazione della gamma, nomina del CRO, interlocuzione con l'investitore istituzionale) – si tradurrebbe in un ulteriore rafforzamento della posizione di cassa, aumentando il margine di sicurezza del percorso di risanamento nell'interesse di tutti i creditori.

Il tutto con riserva di richiedere eventuali ulteriori misure protettive e cautelari che nelle more si rendessero necessarie e improcrastinabili.

5.6 Il periculum in mora: l'irreparabile danno in ragione dell'attività svolta

L'attività gestita da Morgante è per sua natura complessa e non può essere sospesa o interrotta, neppure per pochi giorni, senza generare un danno grave e irreparabile alla Società, ai circa 96 dipendenti, alla filiera agroalimentare dell'indotto ed alla comunità produttiva del territorio friulano. La mancata concessione delle misure protettive esporrebbe la Società ai seguenti rischi concreti:

- (i) revoca o riduzione delle linee di credito autoliquidanti da parte degli istituti bancari, con conseguente impossibilità di sostenere il fabbisogno operativo di circolante e immediata

paralisi dell'attività produttiva, in violazione del principio di cui all'art. 16, comma 5, CCII e dell'art. 18, comma 5-bis, CCII;

- (ii) dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine sui mutui, con obbligo di rimborso immediato dell'intera esposizione residua e segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, con effetto domino sull'intero sistema di affidamenti;
- (iii) avvio di azioni di riscossione coattiva da parte degli enti tributari e previdenziali;
- (iv) interruzione delle forniture di materie prime da parte dei fornitori strategici, con compromissione del ciclo di stagionatura del Prosciutto di San Daniele DOP;
- (v) danno reputazionale e di immagine per la Società, titolare di un marchio storico di interesse nazionale.

Le ragioni appena accennate rendono evidente come la situazione di crisi vada affrontata con immediatezza nella sede della composizione negoziata già attivata, che consentirebbe di preservare la continuità aziendale e garantirebbe che il dialogo tra il debitore ed i propri creditori avvenga secondo trasparenza, correttezza e buona fede, come espressamente stabilito dall'art. 4 del CCII, nonché nel rispetto dei doveri di collaborazione leale e sollecita di cui all'art. 16, comma 6, del CCII.

6. SULLA NOTIFICA DEL PRESENTE RICORSO

Nel caso di specie, la Società ha formulato richiesta di conferma delle misure protettive *erga omnes*, circostanza che non impone – secondo gli orientamenti della giurisprudenza di merito sul punto – la notifica del presente ricorso alla generalità dei creditori.

In proposito, l'art. 19, comma 3, del CCII, come riformulato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che "*il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto*" e che "*il tribunale può prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, può dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento*".

La giurisprudenza² ha riconosciuto la qualifica di contraddittori: **(i)** ai soli creditori che abbiano intrapreso azioni esecutive o cautelari già in corso alla data di avvio della composizione negoziata; **(ii)** ai creditori che alla data di presentazione dell'istanza non si siano ancora attivati ma abbiano minacciato formalmente di farlo, attraverso la notifica al debitore dell'atto di precetto e/o di decreti ingiuntivi e/o diffide legali; **(iii)** a quelli che abbiano già presentato istanza di apertura della

² Tribunale di Padova, 25 febbraio 2022

liquidazione giudiziale; nonché **(iv)** ai primi dieci creditori interessati dalle misure per ammontare, come risultanti dall'elenco di cui all'art. 19, II Co., *lett. c)* del CCII.

Sul punto la giurisprudenza³ ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, la notificazione del ricorso e del decreto nei confronti dei primi dieci creditori per ammontare interessati dalle misure protettive, come risultanti dall'elenco di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) del CCII. Il Tribunale, all'atto della fissazione dell'udienza, potrà prescrivere le ulteriori forme di notificazione ritenute opportune per garantire la conoscenza del procedimento, tenuto conto della pubblicazione del decreto nel Registro delle Imprese.

Si chiede pertanto che Codesto Ill.mo Tribunale, nel decreto di fissazione dell'udienza, indichi i soggetti destinatari della notificazione e le relative modalità, ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCII.

* * *

Tutto quanto ciò premesso, **Morgante S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e Amministratore Unico, Sig. Alberto Morgante, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

In via preliminare e d'urgenza:

che questo Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente ricorso, voglia con decreto *inaudita altera parte*, nella ricorrenza dei motivi di indifferibile urgenza e per tutti i motivi indicati in atti:

- 1) inibire con pronuncia erga omnes la facoltà di sospensione dell'adempimento dei contratti pendenti di cui all'art. 18, comma 5, secondo periodo, del CCII nei confronti dei fornitori strategici essenziali per assicurare la continuità aziendale – cui viene assicurato il soddisfacimento delle prestazioni correnti – tra i quali rientrano altresì i seguenti istituti di credito: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., Credifriuli S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banca di Cividale S.p.A., Banca 360 S.p.A., Banca di Asti S.p.A. e Banca IFIS S.p.A., in relazione alle linee autoliquidanti e a breve termine secondo gli affidamenti già accordati, anticipando in tal modo gli effetti del comma 5-bis del medesimo art. 18 CCII;
- 2) inibire ai predetti istituti di credito di segnalare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e/o ai Sistemi di Informazione Creditizia (CRIF, Experian, CTC e altri SIC) l'intervenuta sospensione dei pagamenti ovvero di effettuare classificazioni a sofferenza dei rapporti in

³ Tribunale di Milano, 28 dicembre 2021 e 29 gennaio 2024; Tribunale di Avellino, 27 gennaio 2022; Tribunale di Venezia, 1° agosto 2024

essere, nonché di revocare le linee di credito già esistenti e utilizzate, in violazione dell'art. 16, comma 5, del CCII;

nonché,

CHIEDE

a Codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, del CCII entro dieci giorni dal deposito del presente ricorso e previa notificazione del ricorso e del decreto ai soggetti che il Tribunale vorrà indicare,

In via principale:

- (a) confermare tutte le misure già assunte con decreto *inaudita altera parte*, ovvero, in difetto di loro accoglimento con decreto, provvedere su di esse all'esito dell'instaurazione del contraddittorio;
- (b) confermare e/o adottare per un periodo di **120 giorni** (salva eventuale proroga ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII, fino al limite massimo complessivo di 240 giorni) le misure protettive del patrimonio di Morgante S.r.l. disponendone l'applicazione *erga omnes* nei confronti di tutti i creditori della Società, e per l'effetto, confermare il divieto:
 - (i) per tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società, nonché sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, primo periodo, CCII, con conseguente sospensione delle prescrizioni e non verifica delle scadenze ai sensi dell'art. 18, comma 3, ultimo periodo, CCII;
 - (ii) per tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con Morgante S.r.l. e salvo il dissenso dell'Esperto, ai sensi dell'art. 18, comma 3, primo periodo, CCII;
 - (iii) per tutti i creditori – ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti ai sensi dell'art. 18, comma 5, primo periodo, CCII – di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti di qualsivoglia natura, e/o di provocarne la risoluzione per inadempimento, e/o anticiparne la scadenza, e/o modificarne il contenuto in danno della Società, e/o revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, comma 1, CCII, precisando che tra i contratti pendenti risultino ricompresi quelli con gli istituti di credito in relazione alle linee autoliquidanti, a breve termine e a medio-lungo termine;

nonché di

- (c) confermare che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII: "dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata", salva la revoca di tali misure protettive; restando fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'art. 54, comma 1, CCII;
- (d) disporre l'adozione delle seguenti ulteriori misure cautelari atipiche ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 2, comma 1, lett. q), del CCII:
 - (d.1) **Sospensione dell'obbligo di rimborso dei mutui** – la sospensione dell'obbligo di rimborso alle scadenze dei mutui a medio-lungo termine nei confronti di tutti gli istituti di credito eroganti, senza che la Società incorra nella decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 Cod. Civ., per la durata delle trattative o per la diversa durata ritenuta di giustizia;
 - (d.2) **Inibitoria delle compensazioni** – l'inibitoria di eventuali compensazioni tra opposte ragioni di credito da parte degli istituti di credito;
 - (d.3) **Inibitoria dell'escussione delle garanzie** – l'inibitoria dell'escussione delle garanzie accessorie rilasciate da SACE S.p.A., MCC S.p.A. e FRIE a favore degli istituti eroganti, in quanto la loro escussione genererebbe crediti di regresso nei confronti della Società compromettendo gravemente il piano di risanamento;
 - (d.4) **Inibitoria delle segnalazioni in Centrale Rischi e SIC** – l'inibitoria per tutti gli istituti di credito – nonché per tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa – di trasmettere e/o presentare segnalazioni a sofferenza dei rapporti in essere presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e presso i Sistemi di Informazione Creditizia (CRIF, Experian, CTC e altri SIC), nonché l'inibitoria dalla facoltà di revocare le linee di credito già esistenti ed utilizzate, atteso che tali segnalazioni ostacolerebbero irreversibilmente il risanamento, rendendo impossibile l'attrazione di nuova finanza e la conservazione dell'avviamento (cfr. Trib. Napoli, 1 dicembre 2025);
 - (d.5) **Sospensione delle rateizzazioni tributarie e previdenziali** – la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle rateizzazioni in corso con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, aventi ad oggetto i debiti IVA e di contributi previdenziali con INPS e INAIL, al fine di scongiurare la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la conseguente riviviscenza dell'intero debito originario con sanzioni e interessi, per la durata delle trattative o per la

diversa durata ritenuta di giustizia, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali favorevoli (Trib. Vasto, 6 dicembre 2024; Trib. Napoli, 17 gennaio 2025; Trib. Trapani, 11 marzo 2025; Trib. Firenze, 28 aprile 2025);

(d6) Accertamento dei presupposti per il rilascio del DURC e del DURF – l'accertamento giudiziale, con valenza dichiarativa e con effetti vincolanti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell'INPS e dell'INAIL, che alla data di deposito del presente ricorso e per tutta la durata delle misure protettive sussistono i presupposti di legge per il rilascio, in favore di Morgante S.r.l., del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), in considerazione del piano di dilazione e rientro del debito previdenziale e fiscale proposto dalla Società e ritenuto plausibile dall'Esperto nominato dalla CCIAA, e ciò conformemente al principio affermato dal Tribunale di Milano, Sez. II civ., ordinanza del 24 gennaio 2025 (G. Vasile) – secondo cui il giudice della CNC non può ordinare all'ente l'emanazione dell'atto amministrativo, ma può accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio con efficacia vincolante per l'ente previdenziale e fiscale – nonché in conformità all'orientamento del Tribunale di Castrovillari, ordinanza del 27 ottobre 2025, che ha riconosciuto la necessità del DURC per la continuità aziendale nell'ambito della CNC, e in considerazione del fatto che l'assenza dei predetti documenti impedirebbe a Morgante di mantenere i contratti di fornitura con la grande distribuzione organizzata e con le committenze private, pregiudicando irrimediabilmente l'attuazione del Piano di Risanamento e l'interesse dell'intero ceto creditorio.

In via subordinata:

- (e)** modificare, per la durata massima di 120 giorni (salva eventuale proroga ai sensi dell'art. 19, comma 5, CCII), le misure protettive del patrimonio richieste ai sensi dell'art. 18 CCII nei confronti delle seguenti categorie di creditori:
- (i)** gli istituti di credito eroganti i mutui a medio-lungo termine che presentino condizioni di decadenza dal beneficio del termine, ivi segnatamente Banca Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Credifriuli, BPER Banca, Banca di Cividale, Banca 360 e Banca di Asti;
 - (ii)** gli enti tributari e previdenziali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL) in relazione alle posizioni scadute;
 - (iii)** i fornitori strategici di materie prime e servizi essenziali per la continuità della produzione DOP;

(iv) i primi dieci creditori per ammontare come risultanti dall'elenco allegato al presente ricorso.

In ogni caso:

(f) assumere tutti gli eventuali provvedimenti consequenziali che dovessero rendersi necessari od opportuni al fine di tutelare la Morgante S.r.l. nella fase di avvio della procedura di composizione negoziata e/o per promuovere l'attività istruttoria ritenuta indispensabile ai fini della decisione in merito ai provvedimenti cautelari richiesti.

* * *

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. Visura Camerale Storica Morgante S.r.l.;
2. Copia del protocollo di invio domanda di CNC e comunicazioni PEC della CCIAA attestanti il deposito dell'istanza ex art. 12 CCII;
3. Comunicazione di nomina dell'Esperto;
4. Comunicazione di accettazione dell'Esperto con relativo indirizzo PEC, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. f), CCII;
5. Bilancio d'Esercizio al 31.12.2022;
6. Bilancio d'Esercizio al 31.12.2023;
7. Bilancio d'Esercizio al 31.12.2024;
8. Situazione Patrimoniale ed Economica al 31.12.2025 (ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a-bis) e lett. b), CCII);
9. Relazione ex art. 17 CCII sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 31.01.2026;
10. Elenco Creditori con indicazione dei primi dieci per ammontare e relativi indirizzi PEC (ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), CCII);
11. Piano di Risanamento ex art. 13, comma 2, CCII, redatto secondo la lista di controllo ministeriale, inclusivo del piano finanziario a sei mesi e del prospetto delle iniziative (ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d), CCII);
12. Autodichiarazione ex art. 19, comma 2, lett. e), CCII attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata.
13. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a breve termine in essere con Banca di Cividale S.p.A
14. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a breve termine in essere con IFIS S.p.A

15. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a breve termine in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A
16. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a breve termine in essere con BPER BANCA S.p.A.
17. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a breve termine in essere con Banco BPM S.p.A
18. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a breve termine in essere con CrediFriuli Soc. Coop
19. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a M/L termine in essere con Banca di Asti S.p.A
20. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a M/L termine in essere con Banca di Cividale S.p.A
21. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a M/L termine in essere con IFIS S.p.A
22. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a M/L termine in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A
23. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a M/L termine in essere con Banca Progetto S.p.A
24. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a M/L termine in essere con Banco BPM S.p.A
25. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a M/L termine in essere con CrediFriuli Soc. Coop
26. Contratto di mutuo e/o di finanziamento a M/L termine in essere con Banca 360 Cred Coop FVG Soc coop.
27. Prospetto Scadenziario a 6 mesi
28. Elenco primi dieci creditori per ammontare ex art. 19 II Co. lett. C) del CCII

Con riserva di allegare eventuale ulteriore documentazione che l'Ill.mo Tribunale adito e/o l'Esperto volesse indicare come necessaria.

Con osservanza.

*

I sottoscritti procuratori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che trattandosi di un ricorso funzionale all'avvio di un procedimento di competenza delle materie di Volontaria Giurisdizione, il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 98,00.

Treviso (TV), li 8 aprile 2026

Avv. Andrea Franchin

Avv. Enrico Piazza